



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, riunita in  
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

dott. Claudio Castelli

Presidente Rel.

dott. Ettore Di Fazio

Consigliere

dott. Maria Tulumello


Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 547/2016 promossa con atto di citazione d'appello  
notificato il 7 aprile 2016 e posta in deliberazione all'udienza  
collegiale del 11 gennaio 2017

da

 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio  
Fascia, clettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, via  
Fratelli Folonari n.7

**APPELLANTE**

contro

R. Gen. N. 547  
/2016

OGGETTO

Impugnazione ex art.

35 D.Lvo 25/2008



**MINISTERO DELL'INTERNO**, rappresentato e difeso  
dall'**AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA**  
elettivamente domiciliato in **BRESCIA** presso **AVVOCATURA DELLO**  
**STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA**

**APPELLATO**

E con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO** in persona del  
**Procuratore Generale della Repubblica** che ha chiesto il rigetto  
dell'appello.

Conclusioni dell'appellante:

riformare la ordinanza n. 2474/2016 in data 2 marzo 2016 del Tribunale  
di Brescia dichiarando lo status di rifugiato o protezione sussidiaria in  
favore dell'istante, in subordine concedere il diritto di asilo ex art. 10  
Costituzione.

Conclusioni dell'Amministrazione appellata:

dichiarare infondato il proposto gravame e, conseguentemente, rigettarlo.

**Svolgimento del processo**

██████████ nato a Masakoko (Gambia), il 21 febbraio  
1987, con ricorso ex artt. 35 D.lvo 25/2008, 19 D.lvo 150/2011 e 702 bis  
c.p.c., chiedeva al Tribunale di Brescia, in via gradata, il riconoscimento



dello status di rifugiato, oppure della protezione sussidiaria, e, in via subordinata, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'appellante esponeva le ragioni che l'avevano indotto a chiedere la protezione internazionale. Riferiva che in Gambia faceva il falegname ed era di etnia mandinka e musulmano. Era fuggito dal Gambia nel giugno 2012 in quanto nel dicembre 2011, mentre tornava dal lavoro, verso le 17,00 aveva investito con la sua moto un ragazzo che era morto successivamente in Ospedale a causa delle ferite riportate. I parenti del ragazzo, che abitava lì vicino, erano accorsi sul luogo dell'incidente e lo avevano bastonato provocandogli lesioni ad un piede. Venne arrestato e trattenuto per tre mesi nella Stazione di Polizia e quindi trasferito in carcere a Mansa Konka dove venne rinchiuso per quattro mesi. Un venerdì, mentre veniva accompagnato da una guardia, riusciva a fuggire. Fuggiva perché temeva di essere trattenuto in detenzione a lungo. Da lì si recava in Mali, Burkina Faso, Niger e Libia. Teme di essere ucciso in caso di rientro.

Non si costituiva il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Il Tribunale, con ordinanza in data 2 marzo 2016, respingeva le domande, ritenendo non sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la applicazione della richiesta protezione, nelle sue varie forme.



Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto appello con atto di citazione notificato il 7 aprile 2016 riproponendo le originarie domande.

Si è costituito il Ministero degli interni, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, chiedendo di respingere la domanda perché infondata.

La Corte, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, precisate le conclusioni all'udienza dell'11 gennaio 2017, ha trattenuto la causa in decisione decorsi i termini assegnati per il deposito delle difese.

#### **Motivi della decisione**

L'appello è meritevole di un parziale accoglimento.

Le dichiarazioni rese da [REDACTED] a Commissione Territoriale sono succinte, ma risultano complessivamente credibili. E va rilevato che nessuna ulteriore specificazione o approfondimento gli venne richiesta.

La Commissione Territoriale ha ritenuto la narrazione generica e contraddittoria non essendo in grado di riferire con esattezza il giorno esatto dell'espatrio, e il periodo di detenzione, il luogo dell'incidente stradale, il mezzo con cui ha avuto l'incidente e le ragioni dell'evasione (ovvero che il processo non era stato ancora fissato).

Il Tribunale di Brescia esclude il diritto alla protezione internazionale in quanto se è vero che nel luglio 2015 è stata annunciata in Gambia una



ripresa delle esecuzioni capitali, unitamente alla volontà di ampliare l'elenco dei reati sanzionati con la pena capitale, tale volontà appare un mero annuncio dal valore politico. Non risulta d'altra parte che l'omicidio colposo a danno di minorenni porti a rischiare la pena capitale.

Con l'appello il difensore di [REDACTED] eccepisce che l'art 18 della Costituzione del Gambia consente la pena di morte in generale per avere causato in modo violento la morte di una persona. Da ciò si trae il rischio concreto che il richiedente venga condannato a morte. Contesta inoltre che l'annuncio di una ripresa su larga scala di esecuzioni capitali possa essere ridotto a mero annuncio politico.

L'Amministrazione appellata osserva che il ricorrente si limita a una mera riproposizione delle deduzioni svolte nell'originario ricorso.

La versione resa da [REDACTED] alla Commissione Territoriale non appare contraddittoria, tenuto conto del diverso parametro di interpretazione e analisi che dobbiamo adottare, prendendo il punto di vista e di espressione del Paese di origine e non il nostro.

L'incongruenza delle date è alquanto parziale, l'aver indicato il mezzo dapprima come motorino e poi come moto di marca Honda può ben essere determinato dalle modalità di denominazione e dalla condizione delle strade, come osservato nel ricorso di primo grado; l'essere fuggito perché temeva di essere detenuto in attesa di giudizio per tempi troppo lunghi non è in contraddizione con il timore di essere condannato a



morte, indicato più oltre nelle stesse dichiarazioni. D'altro canto è incongruo contestare che il richiedente non si sia lamentato delle drammatiche condizioni di vita nelle carceri gambiane quando nessuno gli ha posto domande in materia.

Il rischio di condanna a morte appare possibile e concreto alla luce delle dichiarazioni fatte nell'agosto 2012 (ovvero nel periodo appena successivo all'incidente) dal dittatore Jammeh che aveva annunciato che tutti i condannati sarebbero stati messi a morte entro settembre (fonte Il post, Amnesty International, World Press).

D'altro canto il testo della Costituzione citato dalla difesa consentirebbe una condanna a morte per un omicidio anche colposo, anche se sulla materia non si rinvergono notizie precise.

Infine è pare determinante vi è la drammatica situazione delle carceri in Gambia ove è praticata la tortura e le condizioni di vita sono pessime (vedi rapporto Amnesty International 2015 -2016).

Un rientro in Patria di [REDACTED] lo esporrebbe ad un ipotetico rischio di pena di morte e ad un sicuro rischio di una lunga detenzione in condizioni invivibili.

E' vero che la situazione del Gambia è recentemente cambiata

Da diversi siti internet (Ministero degli Esteri, Amnesty International, Nazioni Unite, Peace Reporter, Human Right Watch) era pacifica sotto il dittatore Jammeh in Gambia una situazione di violazione dei diritti umani



imputabile ad una dittatura in corso ormai da ventidue anni, con sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, tortura, attacchi alla libertà di espressione, il tutto in un clima di impunità.

La situazione era ulteriormente peggiorata con le elezioni presidenziali tenutesi il 1 dicembre 2016 e la dichiarazione del Presidente in carica Jammeh di non riconoscerle e di voler continuare a gestire il potere. La situazione sull'orlo della guerra civile con una fuga di massa dal Paese (vedi comunicato dell'UNHCR del 14 gennaio 2017 da cui risulta "Migliaia in fuga dal Gambia per timore di disordini"), pare essersi risolta il 20 gennaio 2017 a seguito di un'invasione militare da parte dell'esercito del Senegal che rimetteva al potere il presidente eletto Adama Barrow.

La situazione è comunque ancora lungi dall'essere stabilizzata.

In ogni caso ciò non aiuta la posizione di [REDACTED]: lo stesso è comunque imputato di un grave reato comune ed è anche evaso. Né risultano allo stato modifiche normative o della situazione carceraria che possano essere tranquillizzanti.

I rischi di danni gravi alla persona per [REDACTED] sarebbero allo stato prevedibili e consistenti.

Tali circostanze, non idonee per il riconoscimento dello status di rifugiato, fotografano pienamente i requisiti richiesti per la concessione della protezione sussidiaria.



Ne consegue l'accoglimento della seconda domanda formulata nell'appello.

Il parziale accoglimento della domanda e la dipendenza da situazioni non prevedibili in forte mutamento porta a ritenere la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del grado.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Brescia – Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello proposto da [REDACTED] avverso la ordinanza n.2474/2016 del 2 marzo 2016 del Tribunale di Brescia

in sua riforma dichiara [REDACTED] avente diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. g, d. Lgs 251 del 2007;

dichiara compensate fra le parti le spese di lite.

Brescia, collegio dell'8 maggio 2017

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Claudio Castelli

